



MIM
Ministero dell'Istruzione
e del Merito



PROTOCOLLO IN PREVENZIONE E CONTRASTO DI FENOMENI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

1. PREMESSA

• COSA È IL BULLISMO

Il **bullismo** è una forma di comportamento aggressivo caratteristico delle relazioni fra coetanei e contraddistinto da comportamenti violenti, pervasivi e con conseguenze durature. È una forma di aggressività intenzionale, ingiustificata, non provocata, ripetuta nel tempo e implica una disparità, reale o percepita, di potere o forza tra il bullo e la vittima.

Le caratteristiche che lo contraddistinguono sono dunque:

- **INTENZIONALITÀ:** tali comportamenti non sono il frutto di un'azione impulsiva, ma un atto deliberato e premeditato, finalizzato ad arrecare un danno alla vittima o a ferirla, sia con mezzi verbali che fisici o attraverso forme di rifiuto sociale e isolamento.
- **PERSISTENZA:** tali comportamenti si ripetono più e più volte, non hanno un carattere isolato.
- **ASIMMETRIA DI POTERE:** la relazione tra bullo e vittima è fondata sul disequilibrio e sulla disuguaglianza di forza (il bullo è più forte o, semplicemente, è sostenuto o, perlomeno, non osteggiato dal gruppo).
- **LA NATURA DI GRUPPO DEL FENOMENO:** tali comportamenti si manifestano prevalentemente alla presenza dei compagni, che possono assumere diversi ruoli (aiutanti del bullo/ sostenitori passivi/ esterni/ difensori della vittima). La dimensione di gruppo fa sì che gli osservatori abbiano la potenzialità di influenzare la situazione.



● LE FORME DEL BULLISMO

Il bullismo può assumere **forme dirette** (più aperte e visibili, con prevaricazione di tipo fisico o verbale) o **forme indirette** (più nascoste e quindi più difficilmente rilevabili di tipo relazionale-sociale):

- **FISICO** : atti aggressivi diretti (dare calci, pugni, ecc.), danneggiamento delle cose altrui, furto intenzionale.
- **VERBALE**: manifesto (deridere, umiliare, svalutare, criticare, accusare, ecc.) o nascosto (diffondere voci false e offensive su un compagno, provocazioni, maldicenze, ecc.).
- **RELAZIONALE-SOCIALE**: isolamento crescente della vittima (esclusione dalle attività di gruppo, pettegolezzi, diffusione di calunnie) o manipolativo (rottura dei rapporti di amicizia di cui gode la vittima).

Accanto alle forme descritte esistono altri tipi di bullismo: razzista, sessista, sessuale, omofobico, verso la disabilità, la religione eccetera.

● COSA NON È BULLISMO

Uno scherzo: nello scherzo l'intento è di divertirsi tutti insieme, non di ferire l'altro.

Un conflitto fra coetanei: il **conflitto**, come può essere un litigio, è **episodico**, avviene in determinate circostanze e può accadere a chiunque, nell'ambito di una relazione paritaria tra i ragazzi coinvolti. Sul versante dei comportamenti cosiddetti "quasi aggressivi", si riscontrano situazioni in cui i ragazzi fanno **giochi turbolenti**, lotta per finta o aggressioni fatte in modo giocoso. Questi comportamenti sono particolarmente frequenti nell'interazione fra i maschi, dal secondo ciclo della scuola elementare fino ai primi anni delle superiori. Anche se in alcuni casi la situazione può degenerare e divenire un attacco vero, quasi sempre questi comportamenti **sono di natura ludica e non presentano il carattere di aggressione e di asimmetria che possiamo rintracciare nel bullismo.**

● COSA È IL CYBERBULLISMO

Per cyberbullismo si intende **“qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più**



componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo” (art. 2 della Legge 71/2017).

- **TIPOLOGIE DI CYBERBULLISMO**

Le principali tipologie di cyberbullismo sono state classificate nel modo seguente:

Flaming: un flame (termine inglese che significa “fiamma”) è un messaggio deliberatamente ostile e provocatorio inviato da un utente alla comunità o a un singolo individuo; il flaming avviene tramite l’invio di messaggi elettronici, violenti e volgari allo scopo di suscitare conflitti verbali all’interno della rete tra due o più utenti.

Harassment: caratteristica di questa tipologia di cyberbullismo sono le molestie, ossia azioni, parole o comportamenti, persistenti e ripetuti, diretti verso una persona specifica, che possono causare disagio emotivo e psichico. Come nel bullismo tradizionale, si viene a creare una relazione sbilanciata, nella quale la vittima subisce passivamente le molestie o al massimo tenta, generalmente senza successo, di convincere il persecutore a porre fine alle aggressioni.

Cyberstalking: questo termine viene utilizzato per definire quei comportamenti che, attraverso l’uso delle nuove tecnologie, sono atti a perseguire le vittime con diverse molestie, e hanno lo scopo di infastidirle e molestarle sino a commettere atti di aggressione molto più violenti, anche di tipo fisico. Si tratta di un insieme di condotte persistenti e persecutorie messe in atto con la rete o i cellulari.

Denigration: distribuzione, all’interno della rete o tramite sms, di messaggi falsi o dispregiativi nei confronti delle vittime, con lo scopo di danneggiare la reputazione o le amicizie di colui che viene preso di mira.

Impersonation: caratteristica di questo fenomeno è che il persecutore si crea un’identità fittizia con il nome di un’altra persona nota, usando una sua foto, creando un nuovo profilo parallelo, fingendo di essere quella persona per poi diffondere maldicenze e/o offendere. Può anche accadere che il soggetto intruso, se in possesso del nome utente e della password della vittima, invii dei messaggi, a nome di questa, ad un’altra persona, che non saprà che i messaggi che gli sono arrivati non sono, in realtà, stati inviati dal proprio conoscente, ma da una terza persona che si è impossessata dell’identità. In certi casi, il bullo modifica la password della vittima, impedendogli così l’accesso alla propria mail o account. Questa forma di aggressione può creare problemi o, addirittura, mettere in pericolo il vero proprietario dell’account.



Trickery e Outing: la peculiarità di questo fenomeno risiede nell'intento di ingannare la vittima: il bullo, tramite questa strategia, entra prima in confidenza con la vittima, scambiando con essa informazioni intime e/o private e, una volta ottenute le informazioni e la fiducia della vittima, le diffonde tramite mezzi elettronici come internet, sms, etc.

Exclusion: consiste nell'escludere intenzionalmente un altro utente dal proprio gruppo di amici, dalla chat o da un gioco interattivo. L'esclusione dal gruppo è percepita come una grave offesa, che è in grado di ridurre la popolarità tra il gruppo dei pari e quindi anche un eventuale "potere" ricoperto all'interno della cerchia di amici.

Sexting: consiste principalmente nello scambio di messaggi sessualmente espliciti e di foto/video a sfondo sessuale, spesso realizzate con il telefono cellulare, o nella pubblicazione tramite via telematica, come chat, social network e internet in generale, oppure nell'invio di semplici mms. Tali immagini, anche se indirizzate a una stretta cerchia di persone, spesso si diffondono in modo incontrollabile e possono creare gravissimi problemi alla persona ritratta nei supporti foto e video

● BULLISMO E CYBERBULLISMO: PRINCIPALI DIFFERENZE

Il cyberbullismo rispetto al bullismo presenta differenti caratteristiche:

- l'apparente anonimato e la percezione, da parte di chi commette atti di cyberbullismo, di una più difficile reperibilità. Il cyberbullo però non è del tutto consapevole che è comunque rintracciabile;
- l'indebolimento delle remore etiche: lo schermo impedisce o rende più difficile attivare sentimenti di empatia; -l'innesto di effetti come quello dell'imitazione, cioè la tendenza a fare qualcosa, o a ritenerlo meno grave, perché lo fanno tutti;
- la tendenza al disimpegno morale del cyberbullo e la propensione a giustificare comunque il proprio comportamento;
- la dissoluzione della responsabilità del singolo nella responsabilità del gruppo;
- il minimizzare la sofferenza della vittima e la tendenza alla sua deumanizzazione;
- il cambio di percezione di ciò che è ritenuto socialmente accettabile;
- l'assenza di limiti spazio-temporali: posso fare ciò che voglio e quando voglio, e quello che ho scritto può rimanere in un tempo indefinito con conseguente aggravio della sofferenza.

Va specificato che il "materiale" usato dai cyberbulli può essere diffuso in tutto il mondo. Un commento o un'immagine o un video „postati" possono essere potenzialmente in uso da milioni di persone.



L'impatto psicologico del cyberbullismo è molto rilevante: la costruzione dell'identità e della rete amicale dei cosiddetti "nativi digitali" passa anche attraverso la frequentazione di ambienti virtuali. Per questi ragazzi le relazioni che si sviluppano in Internet hanno lo stesso carattere di realtà e coinvolgimento emozionale di quelle in presenza. Per questo motivo, un atto di cyberbullismo ha profonde ripercussioni sull'intera vita socio-relazionale e sulla sua identità.

2. RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Legge 29 maggio 2017 n. 71_ "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo" (vedi in allegati).

Punti principali:

- **Definizione di «cyberbullismo»**
- **Obiettivo della legge:** il provvedimento intende contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche.
- **Oscureamento del web*:** la vittima di cyberbullismo, che abbia compiuto almeno 14 anni, e i genitori o esercenti la responsabilità sul minore, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscureamento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet. Se non si provvede entro 48 ore, l'interessato può rivolgersi al Garante della Privacy che interviene direttamente entro le successive 48 ore.
- **Ruolo della scuola nel contrasto al cyberbullismo:** in ogni istituto tra i professori sarà individuato un referente per le iniziative contro il bullismo e il cyberbullismo. Al Dirigente spetterà informare subito le famiglie dei minori coinvolti in atti di bullismo e, se necessario, convocare tutti gli interessati per adottare misure di assistenza alla vittima e sanzioni e percorsi rieducativi per l'autore. Più in generale, il Miur ha il compito di predisporre linee di orientamento di prevenzione e contrasto puntando, tra l'altro, sulla formazione del personale scolastico e la promozione di un ruolo attivo degli studenti, mentre ai singoli istituti è demandata l'educazione alla legalità e all'uso consapevole di internet. Alle iniziative in ambito scolastico collaboreranno anche polizia postale e associazioni del territorio. Il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo (salvo che il fatto costituisca reato)



deve informare tempestivamente i soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale o i tutori dei minori coinvolti e attivare adeguate azioni di carattere educativo.

- **Ammonimento da parte del questore**:** è stata estesa al cyberbullismo la procedura di ammonimento prevista in materia di stalking (art. 612- bis c.p.).

In caso di condotte di ingiuria (art. 594 c.p.), diffamazione (art. 595 c.p.), minaccia (art. 612 c.p.) e trattamento illecito di dati personali (art. 167 del codice della privacy) commessi mediante internet da minori ultraquattordicenni nei confronti di altro minorenni, fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia è applicabile la procedura di ammonimento da parte del questore.

- **Piano d'azione e monitoraggio:** presso la Presidenza del Consiglio è istituito un tavolo tecnico con il compito di redigere un piano di azione integrato per contrastare e prevenire il bullismo e realizzare una banca dati per il monitoraggio del fenomeno.

Decreto Ministeriale n° 18 del 13 gennaio 2021 “Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto al bullismo e cyberbullismo” (vedi in allegati).

Principali punti innovativi delle Linee di Orientamento 2021 rispetto alla versione precedente del 2017 in estrema sintesi:

- Indicazione di strumenti utili e buone pratiche per contrastare i fenomeni del bullismo e cyberbullismo.
- Focus sul Progetto Safer Internet Centre-Generazioni Connesse.
- Analisi degli aspetti relativi alla formazione in modalità e-learning dei docenti referenti (Piattaforma ELISA - E-learning degli Insegnanti sulle Strategie Anti bullismo).
- Indicazioni di procedure operative per elaborare azioni efficaci, individuate a loro volta, in “prioritarie” e “consigliate”.
- Possibili modelli di prevenzione su più livelli (universale-selettiva e indicata) ed esempi di implementazione degli stessi.
- Invito a costituire Gruppi di Lavoro (Team Antibullismo e Team per l’Emergenza) a livello scolastico e territoriale, integrati all’occorrenza da figure specialistiche di riferimento, ricorrendo ad eventuali reti di scopo.
- Suggerimenti di protocolli d’intervento per un primo esame dei casi d’emergenza; · Ricognizione delle iniziative e impegni degli organi collegiali e del personale scolastico; · Uso di



spazi web dedicati sui siti scolastici istituzionali in ottica di diffusione e rilancio della cultura del rispetto dell'altro.

➤ Appendice con modello fac-simile di segnalazione di reato o situazioni di rischio ad altri organi competenti.

*** *Oscureamento del web***

Ciascun minore ultraquattordicenne (o i suoi genitori o chi esercita la responsabilità del minore) che sia stato vittima di cyberbullismo può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscureamento, la rimozione o il blocco dei contenuti diffusi nella rete. Se entro 24 ore il gestore non avrà provveduto, l'interessato può rivolgere analoga richiesta al Garante per la protezione dei dati personali, che rimuoverà i contenuti entro 48 ore. Il Garante ha pubblicato nel proprio sito il modello per la segnalazione e/o reclamo in materia di cyberbullismo (in allegato al presente Regolamento) da inviare a: cyberbullismo@gpdp.it.

Un comportamento che di solito potrebbe essere considerato non grave, diviene GRAVE quando commesso o diffuso attraverso l'uso di smartphone e tablet sulla rete internet. Il potenziale lesivo di insulti, atti di esclusione, danneggiamenti, discriminazioni può essere aumentato in modo sostanziale dalla diffusione via web poiché comporta un'automatica potenziale condivisione globale delle stesse.

**** *Ammonimento da parte del questore***

Nel caso in cui non si ravvisino reati perseguibili d'Ufficio o non sia stata formalizzata querela o presentata denuncia per le condotte di ingiuria, diffamazione, minaccia o trattamento illecito dei dati personali commessi mediante la rete internet nei confronti di altro minore, è possibile rivolgere al Questore, autorità provinciale di pubblica Sicurezza, un'istanza di ammonimento nei confronti del minore, se ultraquattordicenne, autore della condotta molesta (punto 5 Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, ottobre 2017).

L'ammonimento, in quanto provvedimento amministrativo, non richiede una prova certa e inconfutabile dei fatti. Qualora l'istanza sia considerata fondata, il Questore convocherà il minore responsabile insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la potestà genitoriale, ammonendolo oralmente e invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge con specifiche prescrizioni che, ovviamente varieranno in base ai casi.



Si specifica che non esiste un reato proprio di cyberbullismo, ma una serie di reati, tra cui: la diffamazione aggravata (art. 595/3 c.p.), la violenza privata (art. 610 c.p.), il trattamento illecito dei dati personali (art. 167 T.U. privacy), la sostituzione di persona (art. 494 c.p.), l'accesso abusivo a un sistema informatico (art. 615 ter c.p.), l'estorsione sessuale (art. 629 c.p.), le molestie e stalking (art. 660 c.p. e art. 612 bis c.p.). Invece, sono in genere associati al bullismo: le percosse (art. 581 c.p.), le lesioni (art. 582 c.p.), l'ingiuria (art. 594 c.p. – Depenalizzato D.lgs 7/2016), il deturpamento di cose altrui (art. 639 c.p.).

● LE RESPONSABILITÀ

Negli atti di bullismo vanno distinte le diverse responsabilità ed a tal riguardo si identificano:

- a) Culpa del Bullo Minore;
- b) Culpa in educando e vigilando dei genitori;
- c) Culpa in vigilando (ma anche in educando ed in organizzando) della Scuola.

Culpa del bullo minore

Va distinto il MINORE DI 14 ANNI da quello tra i 14 ANNI ed i 18 ANNI. Il minore di 14 anni non è mai imputabile penalmente. Se viene però riconosciuto come “socialmente pericoloso” possono essere previste misure di sicurezza.

Il minore tra i 14 e i 18 anni di età è imputabile se viene dimostrata la sua capacità di intendere e volere. La competenza a determinare la capacità del minore è del giudice che si avvale di consulenti professionali.

b) Culpa in vigilando ed educando dei genitori e della scuola

Si applica l'articolo 2048 del codice civile. Il non esercitare una vigilanza adeguata all'età e indirizzata a correggere comportamenti inadeguati (culpa in educando e vigilando) è alla base della responsabilità civile dei genitori per gli atti illeciti commessi dal figlio minore che sia capace di intendere e di volere. Di tali atti non può, infatti, per legge rispondere il minore, in quanto non ha autonomia patrimoniale. A meno che i genitori del minore non dimostrino di non aver potuto impedire il fatto, sono oggettivamente responsabili.

c) Culpa in vigilando e in organizzando della scuola

L' Art.28 della Costituzione Italiana recita che “I funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazioni di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli altri enti pubblici.”

Dal punto di vista civilistico trova, altresì, applicazione quanto previsto all'Art. 2048 del codice civile, secondo comma, che stabilisce che “i precettori e coloro che insegnano un mestiere o



un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”.

La presunzione di colpa può essere superata solamente laddove si dimostri di aver adeguatamente vigilato ovvero si dia la prova del caso fortuito. Per superare la presunzione, la scuola deve dimostrare di adottare “misure preventive” atte a scongiurare situazioni antiggiuridiche.

3. I RUOLI DELLA SCUOLA

Il bullismo danneggia ogni soggetto interessato: le vittime, i bulli, gli astanti. Per questo motivo occorre un intervento globale e sistemico che, implementando le risorse del territorio, veda il coinvolgimento di tutti gli attori scolastici: alunni, gruppo classe, genitori, personale docente e ATA. Pertanto, al fine di contrastare i fenomeni di bullismo, la nostra Istituzione scolastica opererà su due livelli:

- A. la prevenzione,
- B. l'attuazione di strategie operative e di gestione dei casi di bullismo.

A. LA PREVENZIONE

Per combattere il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo non bisogna limitarsi a singole azioni una tantum, sulla scia di momenti di allarmismo, di emotività e di paura. È invece necessario progettare e lavorare con tutte le risorse disponibili perché crescano costantemente le iniziative per e con i giovani. Fare prevenzione significa dunque investire sui giovani come cittadini.

Il bullismo, infatti, non dipende esclusivamente dalla quantità di fattori temperamentali e familiari che favoriscono l'insorgere di comportamenti aggressivi. Gli atteggiamenti, le abitudini e i comportamenti del personale scolastico, e in particolar modo degli insegnanti, sono determinanti nella prevenzione e nel controllo delle azioni di bullismo.

Di qui l'importanza di un approccio integrato, che guidi l'organizzazione e l'azione all'interno della scuola, con l'esplicitazione di una serie di obiettivi concordati che diano agli alunni, al personale e ai genitori un'indicazione e una dimostrazione tangibile dell'impegno del nostro Istituto a prevenire e a contrastare i comportamenti a rischio. Alla luce di quanto detto, un programma di intervento efficace deve quindi avere come prerequisiti iniziali l'intento di estinguere i possibili problemi relativi al bullismo, unitamente alla volontà di prevenirne l'insorgenza rafforzando i fattori di protezione mediante tecniche che lavorano principalmente sulla valorizzazione delle risorse personali, familiari, scolastiche e della comunità.



Gli interventi di prevenzione contro il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo implementano più livelli:

● **LIVELLO SCUOLA:**

- Individuazione di un docente referente, adeguatamente formato, per le iniziative contro il bullismo e il cyberbullismo, che coordina le azioni di prevenzione e di contrasto dei fenomeni, anche collaborando con la Polizia postale, le Forze di polizia e le associazioni giovanili presenti sul territorio.
- Apertura sulla home page del sito dell'Istituto di una sezione specifica destinata alla raccolta di materiali utili sul fenomeno del bullismo e del cyberbullismo e alla diffusione delle iniziative intraprese dall'Istituto.
- Costante attività di vigilanza da parte di tutto il personale scolastico.
- Attività formative rivolte ai docenti.
- Coinvolgimento delle famiglie nei programmi antibullismo attivati dalla scuola attraverso incontri informativi.
- Collaborazione con le Forze dell'Ordine.
- Incontri con gli alunni, anche tramite l'intervento di testimonial e proiezione di filmati.
- Elaborazione di questionari per il monitoraggio del fenomeno.
- Promozione dell'educazione all'uso consapevole della rete internet e ai diritti e ai doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche quale elemento trasversale alle diverse discipline curriculari.
- Individuazione di semplici regole comportamentali contro il bullismo e del cyberbullismo che tutti devono rispettare.

Inoltre, rientra in un approccio istituzionale di politica scolastica l'implementazione di uno sportello d'ascolto, dove coloro che sentono il bisogno di un appoggio adulto possono fruire di una relazione comunicativa con professionisti che ha, come elemento fondante, l'ascolto scevro da giudizio alcuno.

● **LIVELLO CLASSE:**

- sistematica osservazione dei comportamenti a rischio sia dei potenziali bulli sia delle potenziali vittime.



- Ferma condanna di ogni atto di sopraffazione e di intolleranza.
- Potenziamento delle competenze emotive, sociali e relazionali attraverso percorsi curricolari e di educazione socio-affettiva attraverso specifici interventi basati sulla Peer Education.
- Utilizzo di stimoli culturali (narrativa, film, letture, rappresentazioni teatrali).
- Partecipazione alle attività extracurricolari proposte dalla scuola (progetti).
- Sviluppo della personalità dei giovani attraverso progetti basati sull'educazione alla legalità e alla cittadinanza, sull'educazione ambientale, sull'educazione alimentare, sull'educazione alla salute e alla bellezza.

● **INDIVIDUO**

Orientare, nella pratica quotidiana, gli atteggiamenti degli alunni verso uno stile di vita inclusivo che riconosca la dignità personale di ognuno e che affronti positivamente i conflitti attraverso l'autocontrollo, il rispetto delle norme del vivere civile, il rafforzamento della tolleranza, dell'autocritica, e della capacità di porsi nelle circostanze dell'altro senza la necessità di aggredire, minacciare, insultare o deridere; formare al senso di responsabilità sociale ed empatica di ciascuno nella costruzione di relazionalità reciprocamente soddisfacenti sviluppando una capacità selettiva in relazione alla grande e varia quantità di informazioni che la realtà circostante continuamente espone; educare alla diversità, alla multiculturalità e alla differenza di genere valorizzando le differenze e il rispetto degli altri. La differenza non deve essere vista come un ostacolo bensì come una possibilità di arricchimento personale e sociale. La valorizzazione delle differenze deve contribuire a far sì che ogni persona si senta orgogliosa della propria identità personale e culturale accettando se stesso e gli altri. È utile sviluppare attività, come l'analisi di stereotipi e di pregiudizi, che permettano di prendere coscienza della ricchezza che proviene dalla valorizzazione delle diversità, allo scopo di creare un ambiente di apprendimento che, evitando qualsiasi pregiudizio su genere, etnie, appartenenze religiose o nazionalità, si configuri sull'etica e sul rispetto degli altri.

● **I COMPITI**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO: individua un referente del bullismo e cyberbullismo; coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, particolarmente quelle che operano nell'area dell'informatica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola; favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali,



creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo.

IL REFERENTE DEL “BULLISMO E CYBERBULLISMO”: promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale; coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori incaricati; si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia, ecc. per realizzare un progetto di prevenzione; cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi e per la prevenzione al bullismo e per un uso consapevole della tecnologia.

IL TEAM ANTIBULLISMO: coordina e organizza attività di prevenzione; assume la presa in carico del caso segnalato; conduce la valutazione del caso; effettua il monitoraggio dell'andamento del caso nel tempo; agisce in stretta connessione con i servizi del territorio.

IL COLLEGIO DOCENTI: promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno; prevede all'interno del Progetto d'Istituto corsi di aggiornamenti e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente e Ata; promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti; prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole; predispone strumenti di rilevazione e monitoraggio del benessere relazionale in ambito scolastico e della gestione delle segnalazioni e/o dei casi.

IL CONSIGLIO DI CLASSE: pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile; favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie, propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

IL DOCENTE: intraprende azioni congruenti con l'utenza del proprio ordine di scuola, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet; valorizza nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al livello di età degli alunni.



I GENITORI: partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo; sono attenti ai comportamenti dei propri figli; vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo l'uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura); conoscono il regolamento d'Istituto e il Patto di corresponsabilità, sottoscrivono quest'ultimo; conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità; conoscono le sanzioni previste dal regolamento d'istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione online a rischio.

GLI ALUNNI: conoscono il regolamento d'Istituto e il Patto di corresponsabilità, sottoscrivono quest'ultimo; conoscono le sanzioni previste da regolamento d'istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione online a rischio; partecipano alle iniziative scolastiche di sensibilizzazione e prevenzione, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale; Imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, sia direttamente che quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni (e-mail, sms,) che inviano; non è loro consentito, durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, acquisire - mediante telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici - immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente; la divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti.

B. ATTUAZIONE DI STRATEGIE OPERATIVE E DI GESTIONE DEI CASI DI BULLISMO

La scuola adotta sanzioni disciplinari a seguito di atti di bullismo o di cyberbullismo che riflettono la gravità del fatto, in modo da dimostrare a tutti (studenti e genitori) che il bullismo e il cyberbullismo non sono in nessun caso accettati. Gli obiettivi prioritari del processo sanzionatorio messo in atto dall'istituzione scolastica nei confronti dell'alunno responsabile di atti di bullismo/cyberbullismo sono lo sviluppo dell'empatia, dell'autocontrollo, l'evidenza delle conseguenze di ogni comportamento, lo sviluppo delle abilità di dialogo, di comunicazione e di negoziazione. Le sanzioni previste devono ispirarsi al principio di gradualità in correlazione con la mancanza disciplinare commessa e devono ispirarsi al principio di riparazione del danno. Il provvedimento disciplinare in ogni caso dovrà tendere alla rieducazione ed al recupero dello studente.



Quando si viene a conoscenza di un atto che potrebbe essere configurabile come bullismo/cyberbullismo ne consegue l'informazione immediata al Dirigente Scolastico. Se al fenomeno di bullismo o cyberbullismo, è collegata la commissione di veri e propri reati procedibili d'ufficio (es. *minaccia, lesione personale, stalking/atti persecutori, istigazione al suicidio, estorsione, violenza privata, sostituzione di persona, prostituzione minorile, delitti "sessuali"*) il Dirigente Scolastico non potrà omettere denuncia all'Autorità Giudiziaria.

- **DOCENTI REFERENTI PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO (Legge 71/2017 e Decreto Ministeriale 18/2021)**

Ogni istituto scolastico è chiamato a nominare fino a due docenti referenti per sostenere le strategie di prevenzione e contrasto del bullismo e cyberbullismo con le seguenti responsabilità: collabora con gli insegnanti della scuola, propone corsi di formazione al Collegio dei docenti, coadiuva il Dirigente Scolastico nella redazione dei Piani di vigilanza attiva ai fini della prevenzione degli episodi di bullismo e di cyberbullismo, monitora i casi di bullismo e cyberbullismo, coordina i Team Antibullismo e per l'Emergenza, crea alleanze con il Referente territoriale e regionale, coinvolge in un'azione di collaborazione Enti del territorio in rete (psicologi, forze dell'ordine, assistenti sociali, pedagogisti, ecc.)

Nel nostro Istituto sono le prof.sse **Leila Maino** e **Antonella Tucceri** che hanno seguito la formazione specifica rivolta ai docenti referenti in materia di bullismo e cyberbullismo incardinati presso le diverse istituzioni scolastiche per l'acquisizione di utili competenze psico-pedagogiche e sociali attraverso la Piattaforma ELISA (E-learning degli Insegnanti sulle Strategie Antibullismo realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Firenze).

- **TEAM ANTIBULLISMO E TEAM PER LE EMERGENZE (Legge 71/2017 e Decreto Ministeriale 18/2021)**

Le Linee guida del decreto ministeriale 18/2021 suggeriscono di costituire, su indicazione del Dirigente Scolastico, Gruppi di Lavoro (Team Antibullismo e Team per l'Emergenza) rispettivamente a livello scolastico e territoriale, formati da: docenti referenti, animatori digitali e da altro personale qualificato. Tali Team hanno lo scopo di coadiuvare il Dirigente, coordinatore del Team nella propria scuola, nella definizione degli interventi di prevenzione e nella gestione dei casi di bullismo e cyberbullismo che si possono presentare.

Nel nostro Istituto è presente un **Team Antibullismo**, costituito dal Dirigente Scolastico prof. Vito Rovigo, dal Vicario ing. Carmine Lopardo e dalle prof.sse Silvia Marchetti (Collaboratrice del



Dirigente) Antonella Tucceri e Leila Maino (Referenti Bullismo e Cyberbullismo) Claudia Moratti (Animatrice Digitale) dalla dott.ssa Ornella De Sanctis (pedagogista dello Spazio Ascolto), dalla dott.ssa Anna Torneo (psicologa), dall'alunna Martina Bertotti (rappresentante della compagine degli studenti), dalla sig.ora Cristina Manica e dal sig. Marco Maistri (rappresentanti della compagine dei genitori) .

È inoltre previsto un **Team dell'Emergenza** che coinvolge, di caso in caso, altre figure specializzate del territorio, per favorire il coinvolgimento delle altre agenzie educative e di tutela dei minori, delle Forze dell'Ordine, dei Servizi Sanitari, delle strutture educative.

● **SEGNALAZIONE CASI DI BULLISMO O CYBERBULLISMO**

La **segnalazione** dell'episodio di bullismo o cyberbullismo da parte della vittima o di chi ne sia a conoscenza (studenti, genitori, docenti, personale ATA) può essere fatta:

- **CON COMUNICAZIONE DIRETTA AL DIRIGENTE E/O AI DOCENTI REFERENTI ANTIBULLISMO**
- **ATTRAVERSO COMPILAZIONE MODULO "SCHEDA DI SEGNALAZIONE" (VEDI IN ALLEGATI) REPERIBILE IN FORMA CARTACEA PRESSO LE DUE BIDELLERIE DELL'ISTITUTO, IN SEGRETERIA, IN PALESTRA E IN FORMA DIGITALE SUL SITO DELLA SCUOLA NELL'AREA BULLISMO E CYBERBULLISMO.**
- La scheda può essere o inviata all'indirizzo di posta elettronica bullismo@alberghierorovereto.it o inserita all'interno della cassetta posta al piano interrato vicino all'aula informatica
- con comunicazione scritta all'indirizzo di posta elettronica bullismo@alberghierorovereto.it

● **SANZIONI DISCIPLINARI (approvati in CD di data 14.04.2023)**

INFRAZIONI	SANZIONI PER PRIMA INFRAZIONE	SANZIONI PER INFRAZIONI REITERATE	ANNOTAZIONI E COMUNICAZIONI	SOGGETTO/ ORGANO COMPETENTE
Violenza fisica, psicologica o intimidazione.	Nota disciplinare. Ammonizione del Dirigente. Attività di natura sociale/culturale che vadano a vantaggio della comunità scolastica. Sospensione del diritto a	Nota disciplinare. Sospensione fino alla fine dell'attività didattica (per atti di violenza gravi).	Riportare l'accaduto sul registro di classe. Immediata segnalazione in presidenza. Convocazione tempestiva dei genitori (o di chi esercita la	Dirigente, Consiglio di classe per sanzioni pari o inferiori a 15 gg, Consiglio d'istituto per allontanamento superiore a 15 gg.



	partecipare ad attività complementari ed extrascolastiche. Sospensione da 3 a oltre 15 gg. (commisurati alla gravità).		potestà genitoriale). Segnalazione alle autorità competenti e ai servizi sociali in caso di violenze gravi o reiterate.	
Atteggiamento con l'obiettivo di arrecare danno alla persona (denigrazione, offese, discriminazioni culturali, etniche, religiose eccetera).	Nota disciplinare. Ammonizione del Dirigente. Attività di natura sociale/culturale che vadano a vantaggio della comunità scolastica. Sospensione del diritto a partecipare ad attività complementari ed extrascolastiche. Sospensione da 3 a oltre 15 gg. (commisurati alla gravità).	Nota disciplinare. Sospensione oltre i 15 gg. (commisurati alla gravità).	Riportare l'accaduto sul registro di classe. Immediata segnalazione in presidenza, convocazione tempestiva dei genitori (o di chi esercita la potestà genitoriale). Segnalazione alle autorità competenti e ai servizi sociali in caso di danni gravi e reiterati.	Dirigente, Consiglio di classe per sanzioni pari o inferiori a 15 gg, Consiglio d'istituto per allontanamento oltre i 15 gg.
Atteggiamenti diretti ad isolare la vittima.	Nota disciplinare. Ammonizione del Dirigente. Attività di natura sociale/culturale che vadano a vantaggio della comunità scolastica. Sospensione del diritto a partecipare ad attività complementari ed extrascolastiche. Sospensione da 3 a oltre 15 gg. (commisurati alla gravità).	Nota disciplinare. Ammonizione del Dirigente. Sospensione oltre i 15 gg. (commisurati alla gravità).	Riportare l'accaduto sul registro di classe. Immediata segnalazione in presidenza. Convocazione tempestiva dei genitori (o di chi esercita la potestà genitoriale).	Dirigente, Consiglio di classe per sanzioni pari o inferiori a 15 gg, Consiglio d'istituto per allontanamento oltre i 15 gg



<p>Linguaggio aggressivo e offensivo esercitato tramite social network. Flaming: litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare. Harassment: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi. Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità. Outing estorto: registrazione delle confidenze raccolte all'interno di un ambiente privato, creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico.</p>	<p>Nota disciplinare. Ammonizione del dirigente Attività di natura sociale/culturale che vadano a vantaggio della comunità scolastica. Sospensione del diritto a partecipare ad attività complementari ed extrascolastiche. Sospensione da 3 a oltre 15 gg. (commisurati alla gravità).</p>	<p>Nota disciplinare. Ammonizione del Dirigente. Sospensione oltre i 15 gg.</p>	<p>Riportare l'accaduto sul registro di classe. Immediata segnalazione in presidenza. Convocazione tempestiva dei genitori (o di chi esercita la potestà genitoriale). Segnalazione alle autorità competenti e ai servizi sociali in caso di linguaggio violento e reiterato.</p>	<p>Dirigente, Consiglio di classe per sanzioni pari o inferiori a 15 gg, Consiglio d'istituto per allontanamento oltre i 15gg</p>
<p>Sexting: invio di messaggi via smartphone ed internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.</p>	<p>Nota disciplinare. Sospensione da 10 a oltre 15 gg. in caso di sexting primario (protagonista dell'immagine</p>	<p>Nota disciplinare. Ammonizione del Dirigente. Sospensione oltre 15 gg. in caso di sexting secondario</p>	<p>Riportare l'accaduto sul registro di classe. Immediata segnalazione in presidenza. Convocazione</p>	<p>Dirigente, Consiglio di classe per sanzioni pari o inferiori a 15 gg, Consiglio d'istituto per allontanamento</p>



	diffonde foto a terzi) e sospensione del diritto a partecipare ad attività complementari ed extrascolastiche.	(diffusione a terzi ad opera di persona distinta da quella ripresa nell'immagine).	tempestiva dei genitori. Segnalazione alle autorità competenti in caso di sexting secondario (diffusione a terzi ad opera di persona distinta da quella ripresa nell'immagine).	oltre i 15 gg.
Denigrazione: pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet, ecc. di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori.	Nota disciplinare. Sospensione da 5 a oltre 15 gg. e sospensione del diritto a partecipare ad attività complementari ed extrascolastiche.	Nota disciplinare. Ammonizione del Dirigente. Sospensione oltre 15 gg.	Riportare l'accaduto sul registro di classe. Immediata segnalazione in presidenza. Convocazione tempestiva dei genitori (o di chi esercita la potestà genitoriale). Segnalazione alle autorità competenti e ai servizi sociali in caso di gravi calunnie e diffamazioni reiterate.	Dirigente, Consiglio di classe per sanzioni pari o inferiori a 15 gg, Consiglio d'istituto per allontanamento oltre i 15 gg.
Complicità. Maggioranza silenziosa: comportamenti omertosi, omissione di soccorso e di denunce, comportamenti denigratori	Nota disciplinare. Ammonizione del Dirigente. Attività di natura sociale/culturale che vadano a vantaggio della comunità scolastica. Sospensione del diritto a partecipare ad attività complementari ed extrascolastiche.	Nota disciplinare. Sospensione del Dirigente. Sospensione oltre 15 gg. (commisurati alla gravità).	Riportare l'accaduto sul registro di classe. Immediata segnalazione in presidenza. Convocazione tempestiva dei genitori (o di chi esercita la potestà genitoriale).	Dirigente, Consiglio di classe per sanzioni pari o inferiori a 15 gg, Consiglio d'istituto per allontanamento oltre i 15 gg.



	Allontanamento da 3 a oltre 15 gg. (commisurati alla gravità).			
--	--	--	--	--

LINK UTILI

www.garanteprivacy.it/cyberbullismo

www.generazioniconnesse.it

www.poliziadistato.it

www.cuoriconnessi.it

www.paroleostili.it

www.fondazionecarolina.it

www.azzurro.it

Miur- Pagina sul Bullismo e Cyberbullismo



INDICE

1. Premessa

- Cosa è il bullismo
- Le forme di bullismo
- Cosa non è il bullismo
- Cosa è il cyberbullismo
- Tipologie di cyberbullismo
- Bullismo e cyberbullismo principali differenze

2. Riferimenti legislativi

- Le responsabilità

3. I ruoli della scuola

A. La prevenzione

- Livello scuola
- Livello classe
- Individuo
- I compiti

B. Attuazione di strategie operative e gestione dei casi di bullismo

- I docenti referenti per la prevenzione e il contrasto del bullismo e cyberbullismo (Legge 71/2017 e Decreto Ministeriale 18/2021)
- Team antibullismo e Team delle emergenze (Legge 71/2017 e Decreto Ministeriale 18/2021)
- Segnalazione dei casi di bullismo e cyberbullismo
- Sanzioni disciplinari

Link utili

Allegati

ALLEGATI:

- SCHEDA DI SEGNALAZIONE
- Legge n° 71 del 2017
- Linee Guida Legge n° 71 del 2017
- D.M. n° 18 del 2021
- VADEMECUMGENERAZIONI CONNESSE “Guida operativa per conoscere e orientarsi nella gestione di alcune problematiche connesse all’utilizzo delle tecnologie da parte dei più giovani”